

**Circolare CNCL del 04 agosto 2005 n° 869***Publicato da: il Fri, 5 Aug 2005.*

"Formazione Continua Obbligatoria –
accreditamento Enti Formatori e sentenza."



Clicca sull'icona per stampare la pagina

Roma, 4 agosto 2005

Circolare n. 869

Ogg.: Formazione Continua Obbligatoria – accreditamento Enti Formatori e sentenza

TAR Lazio n. 5262/05.

Si fa riferimento alle precedenti circolari per comunicare che questo Consiglio Nazionale, preso atto dei contenuti della sentenza indicata in oggetto, nella seduta del 29 luglio u.s. ha ritenuto doveroso dare immediata esecuzione all'annullamento delle delibere n. 84 del 10 marzo 2004 e n. 89 del 26 marzo 2004 "nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione", vale a dire per la parte che riconosce "esclusiva competenza del Consiglio Provinciale nella materia del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale, restando in capo al Consiglio Nazionale la sola attività di coordinamento e promozione delle attività dei Consigli Provinciali, con esclusione, quindi, di ogni diretta ingerenza nella attività formativa".

Pertanto, si è provveduto ad eliminare la possibilità di accredito da parte di questo Consiglio Nazionale, di qualsiasi Ente Formatore e, conseguentemente, anche la possibilità di verificare, in proprio o con delega ai Consigli Provinciali competenti territorialmente, la validità dei contenuti degli eventi formativi proposti da tali Enti accreditati.

Ovviamente, tale "accreditamento" è stato eliminato sia dagli atti oggetto delle delibere anzidette, sia dagli atti precedenti vale a dire le "Modalità Attuative" decorrenti dal 18 aprile 2002 nelle parti in cui era previsto che "al fine di agevolare la realizzazione di eventi formativi l'apposita Commissione del Consiglio Nazionale provvederà all'accreditamento nazionale di Enti di Formazione di comprovata affidabilità".

In estrema sintesi è il Consiglio Provinciale l'unico Ente organizzatore della Formazione che potrà svolgere in proprio, oppure in collaborazione con Organismi di Categoria, oppure con Organizzazioni esterne riconosciute dagli stessi Consigli, oppure con Organismi di altre Categorie professionali con appositi accordi miranti al reciproco riconoscimento della validità ai fini della Formazione Continua degli eventi organizzati.

Conseguentemente, anche al fine di rendere effettive le attribuzioni del coordinamento e della promozione anzidette assegnate al Consiglio Nazionale dalla Legge 12/1979 e riconosciute, senza ridimensionamenti di sorta, dalla sentenza del TAR Lazio, è necessario che i Consigli Provinciali inviino al Consiglio Nazionale, con cadenza mensile e con congruo anticipo, le comunicazioni delle attività formative predisposte.

Ciò consentirà, attraverso la divulgazione degli eventi, la possibile partecipazione da parte dei Colleghi iscritti ad altri Albi e, nello stesso tempo, di verificare che vengano posti a disposizione degli iscritti eventi formativi sufficienti per l'accumulo dei crediti formativi annualmente previsti.

Si trasmette, in allegato, copia della nuova "Disciplina della partecipazione ai Convegni", che sostituisce la precedente, facente parte delle "Modalità Attuative del Regolamento della Formazione Continua".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Alfio Catalano)

- [Allegato 1 - formato PDF](#)

Questo documento è stato stampato da
<http://www.consulentidellavoro.it>



Clicca sull'icona per stampare la pagina